



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3377 - Data adozione: 23/03/2017

Oggetto: Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/03/2017

Numero interno di proposta: 2017AD004014

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70;

Visto l'articolo 45 della legge regionale n. 68 del 2011 che istituisce il fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32, “Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione del fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni, a norma dell'art. 45, comma 4, l.r. 68/2011”, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro, e che i termini non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del paragrafo 2.1 dell'allegato A, della deliberazione medesima;

Considerato, inoltre, che a norma del paragrafo 3.3 dell'allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, alla data di adozione del presente decreto, risultano disponibili risorse superiori a 500.000,00 euro e che pertanto il procedimento di concessione può essere avviato;

Ritenuto di fissare al 5 giugno 2017 il termine entro il quale le unioni di comuni interessate possono presentare la domanda di concessione dell'anticipazione;

DECRETA

1. E' stabilito alla data del 5 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio, di cui all'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32 così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88.
3. Le domande sono trasmesse, entro il termine stabilito al punto 1 del presente decreto, al seguente indirizzo: Regione Toscana – Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali – Settore affari istituzionali e delle autonomie locali – Piazza dell'Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze.
4. Le domande, corredate della documentazione richiesta, sono trasmesse alla struttura regionale competente, unicamente con modalità telematiche conformi alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della l.r. n. 40/2009 e a quanto previsto dalla l.r. n. 54/2009, basate su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.
5. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 nell'anno 2015. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per l'individuazione di beneficiari di contributi regionali, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001.

CERTIFICAZIONE